



Sindacato
Nazionale
Autonomo
Lavoratori
Scuola

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it

Web: www.snals.it/tv

PERICOLO LAVORO ISOLATO A SCUOLA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Il lavoro in solitudine in quanto "pericolo immediato" è stato fino a qualche anno fa ignorato a scuola, ma dopo la **drastica riduzione di personale scolastico** (collaboratori scolastici in particolare) **realizzata dalla legge 133/2008**, la necessità di far operare lo stesso personale su più turni, a volte, in sedi/plessi lontani dalla sede centrale della scuola, **ha generato anche nella scuola i rischi legati al lavoro isolato**. Il lavoro isolato, vietato dalla legge negli ambienti ove si eseguono lavorazioni altamente pericolose, **pur troppo, nelle scuole italiane sembra essere considerato "rischio residuo" o accettabile per il personale collaboratore scolastico**.

Certamente, però, **il fatto che soltanto alcuni lavori in solitario siano esplicitamente proibiti per legge non significa che qualsiasi altro lavoro possa essere eseguito in solitario**.

Nel caso del **lavoro in solitario** cui sono soggetti alcuni collaboratori scolastici durante il **lavoro pomeridiano**, il **fattore di rischio principale** (da valutare e per il quale occorre adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è **quello relativo all'organizzazione dei soccorsi in caso di malore o di infortunio** dei lavoratori stessi.

Infatti, in questo caso i fattori addizionali di rischio sono:

- **l'impossibilità** o la limitata capacità da parte del lavoratore **di allertare i soccorsi all'esterno** del luogo di lavoro;
- la difficoltà o **l'impossibilità dei soccorritori**, se e quando allertati, **di accedere all'interno del luogo dove è necessario l'intervento di soccorso**;
- l'ulteriore difficoltà o **l'impossibilità dei soccorritori di individuare esattamente**, una volta all'interno dell'edificio scolastico, **il punto ove si trova l'infortunato**.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell'intervento di soccorso con effetti a volte fatali.

Per tutti i motivi sopra esposti, **la valutazione dei rischi effettuata dal Dirigente scolastico** (datore di lavoro), ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs.81/2008, "**... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari...**".

Infine, sempre considerati i suddetti fattori addizionali di rischio, ai sensi dell'obbligo di cui all'articolo 45 - comma 1 - del D.Lgs.81/08, è necessario che "**Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,...**" prenda "**... i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati**".

Per segnalazioni ed ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi SNALS di Treviso, Conegliano, Castelfranco V.to, Mogliano V.to, Montebelluna e Oderzo.

Treviso, 11 novembre 2015

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci